

Reddito d'impresa. Proroga implicita senza la revoca

# Rinnovo automatico del consolidato per un altro triennio

## SECONDA OPPORTUNITÀ

Remissione in bonis nel caso in cui l'opzione non è stata comunicata ma le modifiche si applicano dal prossimo anno d'imposta

Sandro Maria Galardo

■ L'effetto derivante dalla mancata comunicazione alla scadenza del triennio costituisce una problematica molto sentita dai gruppi di società trattandosi di un fenomeno frequente in quanto le opzioni sono bilaterali e pertanto possono avere termini diversi per le singole consolidate, soprattutto a seguito di operazioni straordinarie. Sulla base delle disposizioni in vigore fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, il rinnovo dell'opzione per il consolidato deve avvenire con le medesime modalità previste per il suo esercizio e, alla mancata comunicazione, conseguirebbe l'inefficacia del regime del consolidato.

L'articolo 7-quater del Df fiscale (inserito in sede di conversione) prevede ora che al termine di ciascun triennio di validità dell'opzione per il consolidato, la stessa si intende **tacitamente rinnovata per un altro triennio** a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. Il sistema pertanto dispone, al permanere dei requisiti previsti per la tassazione di gruppo, che vi sia un rinnovo automatico dell'opzione, salvo revoca.

Sulla base delle nuove disposizioni, per i soggetti interessati dal rinnovo tacito è comunque prevista la possibilità di modificare il

criterio di attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata o mancato rinnovo della tassazione di gruppo, in precedenza indicato. In ipotesi di revoca, la società o l'ente controllante è tenuto a comunicare alle Entrate l'importo delle perdite residue attribuite a ciascun soggetto, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione della revoca.

Il legislatore chiarisce, infine, che in linea generale la mancata comunicazione dell'opzione può essere perfezionata mediante l'istituto della **remissione in bonis**.

Le nuove disposizioni si applicheranno a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Permane il problema, in relazione ai periodi d'imposta precedenti, delle mancate comunicazioni di rinnovo nelle ipotesi in cui i soggetti interessati abbiano continuato a porre in essere gli adempimenti previsti in vigenza dell'opzione.

Con le modifiche introdotte, è stato esplicitamente differenziato il momento dell'opzione, con la quale si avvia il consolidato, da quello del rinnovo che avviene in automatico e la cui comunicazione non è più richiesta.

Inoltre, le disposizioni superate dal decreto fiscale non dispongono che il rinnovo si eserciti in dichiarazione, ma che «l'avvenuto esercizio» dello stesso sia comunicato all'agenzia delle Entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare il rinnovo. Tale comu-

nica, dunque, non dovrebbe essere considerata come espressione di una manifestazione di volontà ma soltanto l'estrinsecazione di una decisione già definita dai soggetti interessati.

In tale ottica e sulla base della ratio dell'intervento normativo, resta da valutare se per i periodi precedenti all'applicazione della nuova disposizione, la mancata comunicazione del rinnovo (ora totalmente abrogata) debba essere in ogni caso considerata ostativa alla prosecuzione del regime o si configuri come irrilevante ai fini del disconoscimento del consolidato o comunque quale errore o omissione ravvedibile mediante la presentazione di una **dichiarazione integrativa** nei termini previsti dal Dlgs 322/1998 (in linea con quest'ultima ipotesi, ad esempio, sono le indicazioni della circolare 8/E/2010).

Nel caso in esame, considerato che il rinnovo dell'opzione non è più richiesto dalla normativa, il comportamento del contribuente che non lo ha comunicato ma ha comunque posto in essere gli adempimenti sulla tassazione di gruppo, non dovrebbe rappresentare anche per il passato una condotta cui consegua il disconoscimento del regime.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

